



aggravato ai sensi dell'art. 219 legge fall., commesso nella qualità di legale rappresentante della "██████████ S.r.l., dichiarata fallita il 21 dicembre 2019.

Secondo i giudici di merito l'imputata aveva distratto beni della fallita, segnatamente rimanenze di magazzino, un'autovettura Fiat Panda nonché l'avviamento commerciale, trasferendoli o consentendone l'utilizzo alla "██████████ S.r.l., da lei di fatto gestita, esercente la stessa attività della "██████████ S.r.l. valendosi dei locali commerciali e del personale di quest'ultima.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata consta di sette motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

- Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 216, primo comma, n. 1 legge fall. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle condotte distrattive contestate.

Si censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell'erronea valutazione del compendio probatorio quanto alla sorte delle rimanenze di magazzino della "██████████ S.r.l., deducendosi che le risultanze delle relazioni dei curatori fallimentari, dell'inventario e degli accertamenti della polizia giudiziaria sarebbero state tali da escluderne la sottrazione. Si lamenta, inoltre, che l'utilizzo della Fiat Panda da parte della "██████████ S.r.l. sarebbe stato qualificato come condotta di distrazione pur in assenza di una fuoriuscita del bene dal patrimonio sociale e nonostante l'autorizzazione del curatore. Si deduce, infine, che l'avviamento non potrebbe costituire oggetto di distrazione in difetto del trasferimento di concreti rapporti giuridici economicamente valutabili.

- Con il secondo si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con dati incompatibili con il dolo di bancarotta, quali l'immissione di risorse finanziarie personali e familiari nella società, la prestazione di garanzie e le iniziative di contenimento della crisi.

- Con il terzo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., sul rilievo che il giudice di primo grado avrebbe applicato l'aggravante della pluralità delle condotte distrattive in difetto di contestazione.

- Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe illegittimamente applicato l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., perché, sebbene quest'ultima fosse stata ritualmente contestata, nulla era stato argomentato nella sentenza di primo grado in ordine al suo riconoscimento, di modo che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero,



si doveva ritenere che su tale punto, ossia, sulla sua implicita esclusione, si fosse formato il giudicato.

- Con il quinto motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui all'art. 219, primo comma, legge fall., perché il criterio adottato ai fini della relativa quantificazione, ossia, quello della «mera differenza tra il valore delle rimanenze di magazzino stimato dall' Ing. ██████████ con consulenza del 2022 e quello riportato nella relazione fallimentare ex art. 33 legge fall. sulla scorta dei dati contabili annotati nel 2017/2018» sarebbe manifestamente inidoneo a dar conto della maggiore offensività del fatto e offrire concreta dimostrazione del maggior pregiudizio arrecato ai creditori sociali.

- Con il sesto motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione alla determinazione trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sul rilievo che vi sarebbe stata una valutazione apodittica dell'incensuratezza dell'imputata, della condotta collaborativa da lei tenuta e degli apporti finanziari al patrimonio della fallita.

- Con il settimo motivo si denuncia violazione dell'art. 216, ultimo comma, legge fall. in ordine alla determinazione delle pene accessorie, sul rilievo che la loro durata sarebbe stata automaticamente parametrata a quella della pena principale, in assenza di autonoma valutazione alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

3. Alla trattazione del ricorso si è proceduto oralmente, avendone avanzato tempestiva richiesta i difensori della ricorrente.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato per le preponderanti ragioni di seguito illustrate.

1. Coglie nel segno il primo motivo di ricorso.

1.1. La Corte territoriale ha giustificato la conferma dell'affermazione di responsabilità di ██████████ ██████████ per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in rubrica ascritttole, attraverso il riferimento a plurimi elementi di prova ritenuti tali da dimostrare che ella, nella veste di legale rappresentante della "██████████ S.r.l., dichiarata fallita il 21 dicembre 2019, si era resa ideatrice e concreta attuatrice di un programmato depauperamento del patrimonio della



sociale fallita, funzionale al trasferimento delle utilità aziendali in favore della "██████████ S.r.l., formalmente intestata ai genitori ma di fatto da lei gestita.

Quanto alle rimanenze di magazzino della "██████████ S.r.l., integranti la prima categoria di beni sociali distratti, il Collegio di merito ha valorizzato la rilevata divergenza macroscopica tra i dati contabili emergenti dalla relazione ex art. 33 legge fall., redatta sia pure con ritardo dal curatore fallimentare ██████████ (poi revocato per gravi inadempimenti), e la situazione accertata in sede di perizia estimativa disposta dall'ufficio fallimentare: a fronte, infatti, di rimanenze finali pari a euro 152.300,00 risultanti dalla relazione ex art. 33 l. fall., il perito estimatore ██████████ aveva quantificato «il valore complessivo dei beni mobili, rimanenze comprese, in soli euro 44.188,68», con conseguente mancato rinvenimento della parte preponderante delle merci (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Tale dato contabile era corroborato, ad avviso della Corte di merito, dal contenuto delle dichiarazioni rese da persone informate dei fatti (segnatamente, quelle dei dipendenti ██████████ e ██████████ cfr. pag. 9, terzo capoverso), dalle quali sarebbe emersa la continuità operativa e commerciale tra la "██████████ S.r.l. e la "██████████ S.r.l., avente sede negli immobili ubicati alla Via ██████████ ██████████ (cfr. pag. 8, ultimo capoverso, della sentenza impugnata), che già avevano ospitato la sede della "██████████ S.r.l. prima del trasferimento di quest'ultima presso i «locali diroccati» ubicati sulla ██████████ (cfr. pag. 9, primo capoverso della sentenza impugnata, definiti anche dal perito ██████████ come "fatiscenti", cfr. pag. 6, penultimo capoverso, della stessa sentenza): sede della "██████████ S.r.l. – ossia, quella ubicata nella predetta Via ██████████ ██████████ – in cui la polizia giudiziaria, eseguendo in data 26 novembre 2020 il sequestro preventivo della "██████████ S.r.l., disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, aveva rinvenuto «merci, arredi ed espositori di vario genere, nonché l'autovettura Fiat Panda tg. ██████████ e documentazione contabile della "██████████ S.r.l., che avrebbe dovuto essere nella disponibilità del curatore» (cfr. pag. 5, quart'ultimo capoverso della sentenza impugnata).

Quanto alla suddetta autovettura, pacificamente annoverata tra i beni ammortizzabili della fallita (cfr. pag. 4, della sentenza impugnata), la Corte di merito, dato atto di come la sentenza dichiarativa di fallimento della "██████████ S.r.l. non fosse stata giammai trascritta al P.R.A. dal curatore ██████████ ha evidenziato come questi nella relazione ex art. 33 legge fall. avesse attestato che «in data 24 dicembre 2024, alla presenza della legale rappresentante della società fallita ██████████ ██████████ aveva avuto accesso ai locali aziendali siti sulla SS ██████████ riscontrando la presenza di beni, merci ed attrezzature e riservandosi di procedere all'inventario. In tale occasione [...] aveva disposto



l'apposizione dei sigilli, affidando la custodia dei beni alla stessa [REDACTED] » (cfr. pag. 4) e come, nel contesto di tale ricostruzione, l'utilizzazione del veicolo da parte della [REDACTED] S.r.l. non fosse giustificabile mediante la dedotta autorizzazione del curatore (cfr. pag. 10, terzo capoverso, della sentenza impugnata).

Quanto all'avviamento, il giudice di appello ne ha ritenuto dimostrato il trasferimento, assieme al complesso dei beni aziendali della [REDACTED] S.r.l., sulla base di una pluralità di elementi fattuali stimati convergenti: la costituzione della [REDACTED] S.r.l. immediatamente dopo lo spostamento della sede della fallita; l'identità dell'attività esercitata; il subentro senza soluzione di continuità nei medesimi locali di via [REDACTED] (cfr. pag. 9, primo capoverso, della sentenza impugnata); l'utilizzo degli stessi arredi, beni e mezzi; il riassorbimento di parte del personale con identiche mansioni; la prosecuzione della gestione commerciale direttamente da parte della [REDACTED] quale amministratore di fatto della nuova società.

In particolare, nella sentenza impugnata si è dato per accertato che la [REDACTED] S.r.l., costituita dai genitori dell'imputata privi di esperienza imprenditoriale, operasse, in realtà, sotto la direzione dell'imputata, la quale continuava a curare tutti gli aspetti essenziali della gestione, come confermato anche dall'amministratore giudiziario [REDACTED] (cfr. pagg. 9 e 10); continuità gestionale ritenuta, assieme all'identità di sede, attività e organizzazione della [REDACTED] S.r.l., indice univoco del trasferimento dell'azienda e del relativo avviamento, anche in assenza di un formale atto di cessione.

Donde, in esito a tale ragguaglio delle evidenze fattuali in atti, la Corte territoriale ha ritenuto dimostrato che le rimanenze di magazzino, la Fiat Panda e, più in generale, l'intero complesso aziendale, comprensivo dell'avviamento, della fallita [REDACTED] S.r.l. avessero costituito oggetto di una sistematica sottrazione a beneficio della neocostituita [REDACTED] S.r.l., nell'ambito di un disegno unitario, ideato e attuato dalla [REDACTED] sin dal 2018, diretto a svuotare la società poi fallita in pregiudizio dei creditori.

1.2. Ciò posto, occorre, tuttavia, evidenziare che l'impianto argomentativo sotteso alla sentenza impugnata, pur se integrato da quello della sentenza di primo grado, esibisce incolmabili vuoti motivazionali su decisivi profili afferenti alla stessa ricostruzione del fatto oggetto di addebito all'imputata.

1.2.1. Quanto al tema delle rimanenze di magazzino, non è dato comprendere sulla base di quali elementi oggettivi i giudici di merito ne abbiano ritenuto provata la distrazione ad opera della [REDACTED] la quale, secondo il postulato accusatorio, le avrebbe, almeno in parte, destinate alla [REDACTED] S.r.l.



Premesso e ribadito che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la condotta di occultamento, distrazione o sottrazione di beni del patrimonio sociale non può essere costituita da un mero dato contabile, in assenza di prova del dato fisico della mancanza dei beni (Sez. 5, n. 49507 del 19/07/2017, Cereseto, Rv. 271439 - 01), posto che l'accertamento della previa disponibilità da parte dell'imputato dei beni non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell'impresa prevista dall'art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali (Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Ragosa, Rv. 262197 - 01; Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715 - 01), va rilevato che le sentenze di merito si segnalano per una decisiva omissione: ossia, l'omesso accertamento circa la specifica individuazione di quali e quante rimanenze di magazzino fossero fisicamente presenti presso la sede legale della ██████████ S.r.l. (ubicata presso la ██████████ all'atto dell'accesso del curatore Dottor ██████████ il 24 dicembre 2019, nonché di quali e quante delle stesse fossero state effettivamente rinvenute presso la sede medesima dal perito stimatore Ing. ██████████ ██████████ nei sopralluoghi effettuati in data anteriore al 23 dicembre 2022 (data di deposito del suo elaborato di stima).

In entrambe le sentenze, infatti, la distrazione delle rimanenze di magazzino della fallita è stata giustificata esclusivamente sulla base della differenza aritmetica tra i «dati contabili emergenti dalla relazione ex art. 33 legge fall. redatta dal curatore Dott. ██████████ ██████████ in data 8 aprile 2020 [...] dalla quale risultavano [...] rimanenze finali per euro 152.300,00» (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata e pag. 13 della sentenza di primo grado) e il complessivo valore «dei beni mobili della fallita, rimanenze comprese» stimato in euro 44.188,68 dall'Ing. ██████████ ██████████ Si è taciuto, invero, in ordine a elementi decisivi ai fini di una compiuta e logica ricostruzione del fatto: se, cioè, fosse stato redatto (sia pure con ritardo) l'inventario dei beni mobili presenti nella sede della fallita dal primo curatore fallimentare, Dott. ██████████ se fosse stato redatto dal perito stimatore Ing. ██████████ un verbale delle operazioni di sopralluogo compiute presso quella stessa sede, corredato dall'elenco dei beni materiali fisicamente ivi rinvenuti, in particolare delle rimanenze di magazzino; se il perito avesse indicato quale fosse il ragionevole valore dei beni mobili da lui rinvenuti alla data della dichiarazione di fallimento (il 21 dicembre 2019) e quali fossero stati i criteri da lui utilizzati per determinarne alla fine del 2022 il deprezzamento, in ragione dell'obsolescenza e delle modalità di custodia in luoghi definiti fatiscenti.



Elementi che sarebbero stati meritevoli di approfondito e critico vaglio, se non altro perché dalle stesse sentenze emergono dati contrastanti: a fronte, infatti, del dato relativo alla certa presenza di beni materiali della fallita per un valore di euro 44.188,68, rinvenuti presso la sede ubicata sulla SS [REDACTED] dall'Ing. [REDACTED] in data anteriore e prossima al 23 dicembre 2022, è stato, al contempo, evidenziato quello desunto dal verbale di esecuzione in data 26 novembre 2020 del decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, nel quale era stato riportato che «la perquisizione nella sede della fallita "[REDACTED] S.r.l. ubicata in [REDACTED] SS [REDACTED] aveva avuto esito negativo» (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado») perché non erano stati rinvenuti «beni di pertinenza della fallita presso la sede indicata» (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Dato, quest'ultimo, che avrebbe imposto al giudice di appello di confrontarsi anche con l'allegazione difensiva, puntualmente articolata nei motivi di gravame, con la quale si era rappresentato come «dal verbale di operazioni di inventario redatto dal nuovo curatore fallimentare Avv. [REDACTED] in data 16 dicembre 2021» si evinceva che «la merce della società fallita non sarebbe stata sottratta ma, al contrario, sarebbe rimasta sempre presso i magazzini nella disponibilità della ditta» (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), trattandosi, oltretutto, di informazione congruente con quella riportata nella sentenza di primo grado, in cui si era dato atto di come il primo curatore fallimentare, Dott. [REDACTED] avesse attestato nella relazione ex art. 33 legge fall. che in data 24 dicembre 2019 «aveva avuto modo di accedere ai locali adibiti all'esercizio dell'impresa riscontrando l'esistenza di beni, merci e attrezzature il cui inventario si riservava di redigere» (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata)».

Né, d'altro canto, sono stati riportati, né nella sentenza impugnata né in quella di primo grado, univoci elementi probatori (fatture, documenti di trasporto, ecc.) attestanti che «le merci, gli arredi e gli espositori di vario genere» rinvenuti il 26 novembre 2020 nella disponibilità della "[REDACTED] S.r.l., in sede di esecuzione del sequestro preventivo disposto dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Gela, costituissero rimanenze di magazzino o, comunque, beni aziendali della "[REDACTED] S.r.l. trasferite alla "[REDACTED] S.r.l. senza versamento di alcun corrispettivo. Dato decisivo, questo, sul quale la Corte territoriale ha serbato silenzio, ancorché con i motivi di appello si fosse dedotto – per quanto risulta dalla loro stessa sintesi contenuta nella sentenza impugnata – che almeno in parte le merci ("i rivestimenti [REDACTED] rinvenute all'interno del magazzino della "[REDACTED] e sottoposte a sequestro non appartenessero alla "[REDACTED] ma fossero di proprietà della "[REDACTED] per come ritualmente inventariato anche dall'amministratore giudiziario Dott. [REDACTED] (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).



1.2.2. Quanto al tema dell'autovettura Fiat Panda tg. ██████ ritenuta, parimenti, oggetto di distrazione, l'anodina argomentazione rassegnata nella sentenza impugnata, circa la sussistenza del fatto e la responsabilità dell'imputata, sol perché doveva considerarsi priva di valore esimente o scusante «l'allegata autorizzazione del curatore fallimentare» ad utilizzarla, non rientra di certo nei limiti minimi richiesti per una congrua e logica motivazione. Non si riscontra, infatti, alcun approfondimento in ordine all'effettiva esistenza di tale autorizzazione e quale ne fosse il contenuto, né quale fosse stato il concreto utilizzo di tale autovettura da parte della ██████ ossia, se ella ne avesse fatto un uso meramente personale, come allegato dalla difesa, ovvero se la stessa fosse stata stabilmente impiegata per gli usi aziendali della nuova compagine societaria "██████ S.r.l.

1.2.3. Quanto al tema dell'avviamento commerciale, costituente la terza voce della ravvisata distrazione, devono essere sviluppate alcune premesse in diritto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, non è suscettibile di distrazione l'avviamento commerciale dell'azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento: donde, è configurabile il reato di bancarotta per distrazione dell'avviamento quando sia oggetto di trasferimento l'azienda con tutti i suoi elementi positivi - clientela, locali, autorizzazione di somministrazione, attrezzature ecc. - determinanti l'avviamento (Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017, dep. 2018, Sirna, Rv. 272108 - 01).

Al riguardo, si è affermato che l'avviamento, i rapporti di lavoro e la tecnologia costituiscono beni economicamente apprezzabili e, come tali, possono essere oggetto di bancarotta per distrazione, posto che nel concetto di beni, agli effetti dell'art. 216 legge fall., rientrano tutti gli elementi del patrimonio dell'imprenditore, compresi non soltanto i beni suscettibili di utilizzazione immediata, ma anche i beni strumentali e persino quelli futuri (Sez. 5, n. 8598 del 24/05/1982, Marcucci, Rv. 155357 - 01), evidenziandosi come il patrimonio dell'imprenditore sia costituito da un insieme di rapporti giuridici, riferiti a cose e a diritti, che assolvono alla funzione di garanzia delle ragioni creditorie e che possono essere incisi da condotte di indebita sottrazione.

È stato, tuttavia, precisato che, poiché, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili, non può costituire oggetto di distrazione l'avviamento commerciale di un'azienda ove questo venga identificato come prospettiva di costituire rapporti giuridici solo teoricamente immaginabili (Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260689 - 01; Sez. 5, n. 9813 del 08/03/2006, Franceschini, Rv. 234242 - 01) e si è, pertanto, chiarito che non è



suscettibile di distrazione l'avviamento commerciale dell'azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento, potendo peraltro quest'ultimo rappresentare da solo l'oggetto materiale della distrazione in caso di assenza di adeguata contropartita (Sez. 5, n. 3817 del 11/12/2012, dep. 2013, Agostini, Rv. 254474 - 01).

Alla stregua di tali condivise indicazioni direttive, deve, dunque, ribadirsi che non è configurabile la distrazione quando la condotta investa l'avviamento in sé, non potendo ritenersi automaticamente distrattivo ogni fenomeno di trasferimento di valore da una società ad un'altra, come nel caso della mera migrazione della clientela verso un'impresa riconducibile al medesimo imprenditore, integrando, quest'ultima, un'entità in grado di esprimere una mera capacità prospettica di reddito e non un rapporto giuridico attuale ed economicamente valutabile.

L'avviamento commerciale, inteso, come capacità di profitto dell'impresa e, dunque, come plusvalore dell'azienda avviata, alla stregua dei criteri di rappresentazione contabile dettati dagli artt. 2424 e 2426 cod. civ., è suscettibile, dunque, di costituire l'oggetto materiale del reato di cui all'art. 216, primo comma, n. 1. legge fall. alla sola condizione che siano contestualmente oggetto di disposizione l'azienda o i fattori aziendali idonei a generarlo, ossia il compendio degli elementi strutturali dell'attività produttiva (Sez. 5, n. 23577 del 23/04/2024, Rv. 286621 - 01, in motivazione, pag. 4).

Ciò posto, è di lapalissiana evidenza come, non essendo stato spiegato quali e quanti fattori aziendali della "██████████ S.r.l. siano stati trasferiti alla "██████████ S.r.l. - salvo il riferimento ai due lavoratori dipendenti della prima riassunti dalla seconda -, nulla di oggettivo essendo stato addotto nella sentenza impugnata per dimostrare che la gran parte delle rimanenze di magazzino nonché dei beni strumentali della "██████████ fossero transitati nella "██████████ tenuto conto del rilevato vuoto motivazionale in ordine ai decisivi profili evidenziati nei punti 1.2.1. e 1.2.2. che precedono - ed ai quali si fa integrale rinvio -, non è possibile ritenere né corretta in diritto, né congrua e logica, la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata a sostegno dell'integrazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale avente ad oggetto la distrazione dell'avviamento commerciale della fallita "██████████ S.r.l.

1.3. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata affinché il giudice del rinvio provveda a colmare i vizi motivazionali rilevati, superando le carenze e le incongruenze relative all'identificazione dei beni costituenti le "rimanenze di magazzino" della società fallita, al valore loro attribuito, alla individuazione di quelli, tra le suddette rimanenze, trasferiti alla "██████████ S.r.l. e dei cespiti aziendali parimenti riversati in quest'ultima in assenza di



adeguata contropartita patrimoniale e all'uso dell'autovettura Fiat Panda tg. ■■■■■ onde delineare con precisazione l'oggetto materiale del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, anche con riferimento all'avviamento commerciale.

2. Rimangono assorbiti tutti gli ulteriori motivi, dovendosi solo effettuare alcune precisazioni.

2.1. Sotto un primo profilo, va rilevato che la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in ordine all'aggravante di cui all'art. 219 legge fall. risente dell'equivoco di fondo in cui è incorso il giudice di primo grado.

La norma in parola prevede, infatti, due distinte aggravanti: quella, ad effetto speciale, del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui al primo comma, e quella, comune, della pluralità dei fatti di bancarotta, di cui al secondo comma; aggravante, quest'ultima che non richiede una contestazione esplicita, perché il riferimento ad essa, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l'imputato in condizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa. (Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, Martini, Rv. 279840 - 01).

Orbene, il giudice di appello ha ritenuto applicata la sola aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fall. perché il riferimento contenuto nella sentenza di primo grado alle plurime condotte distrattive doveva considerarsi «un mero elemento valutativo utilizzato per apprezzare la rilevante gravità del danno arrecato al patrimonio della fallita» (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata). Trattasi, tuttavia, di motivazione in contrasto con la pacifica giurisprudenza di questa Corte, espressasi nel senso che la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, primo comma, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274 - 01), dovendosene commisurare l'entità al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (Sez. 1, n. 28009 del 10/04/2024, Rubes, Rv. 286675 - 01).

2.2. Sotto altro profilo, va rilevato che il giudice censurato, nella determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, non si è attenuto al principio di diritto secondo cui la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo,



ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01).

3. Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

Così è deciso, 17/06/2026

Il Consigliere estensore  
Irene Scordamaglia

Il Presidente  
Rossella Catena

